



UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Dipartimento di
Ingegneria Industriale
e dell'Informazione**

Bando di concorso **Oggetto:** Bando relativo alla indizione di pubblico concorso per titoli per il conferimento di n. **1 incarico di ricerca art. 22-ter L. 240/2010** per l'introduzione alla ricerca e l'innovazione presso il **Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione** dell'Università di Pavia
scadenza 21/01/2026 ore 12:00

Titolo: III classe: 13

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ", ed in particolare l'art. 22-ter relativo al conferimento di incarichi di ricerca;

VISTO il Decreto-legge 7 giugno 2025, n. 45, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO il D.M. 6 agosto 2025, n. 592, che stabilisce all'art. 2 il trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2685 – prot. n. 215500 del 12 novembre 2025;

VISTO Il **Decreto Direttoriale d'urgenza Rep. n. 209/2025 del 2 dicembre 2025** con la quale è stata approvata l'istituzione di incarichi di ricerca sulla base delle richieste presentate dai docenti afferenti alla struttura;

RITENUTO di dover provvedere all'emanazione del bando relativo alla indizione di pubblico concorso per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca per l'introduzione alla ricerca e l'innovazione presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. E' indetto presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell'Università di Pavia pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca, come di seguito specificato:

CODICE PICA CINECA		TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA	
2025-IldrDip-01-DIII		SVILUPPO DI ALGORITMI DI CONTROLLO PREDITTIVO PER SISTEMI NONLINEARI	
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA (max 950 caratteri – spazi inclusi)			
Il programma di ricerca riguarda lo sviluppo e l'analisi di sistemi di controllo predittivo con proprietà di stabilità e robustezza garantite. Particolare attenzione sarà data all'uso di modelli data-driven. Saranno anche considerati casi applicativi con particolare interesse per il controllo attivo della risposta sismica di edifici			
TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE E A CICLO UNICO CONSEGUITA DA NON OLTRE 6 ANNI ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO			
OBBLIGATORIO			
ULTERIORI TITOLI/ESPERIENZE/COMPETENZE VALUTABILI			
///			
		N. MASSIMO PUBBLICAZIONI	
		8	
NUMERO POSTI: 1	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. Lalo MAGNI		
GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE SETTORE/I SCIENTIFICO/I DISCIPLINARE/I	DURATA MESI:	IMPORTO LORDO PERCETTORE ANNUO	CUP
GSD 09/IINF-04 AUTOMATICA SSD IINF-04/A AUTOMATICA	mesi 12	€ 24.000,00 * (N.B. vd. art. 3 co. 1)	///
FONDI A COPERTURA DEL PROGETTO DI RICERCA			
FASCICOLO_RA_MAGNI_DIN57 di titolarità del Prof. Lalo MAGNI			
CRITERI DI RIPARTIZIONE PUNTI RISERVATI A TITOLI (tot. 100 pt)			
CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	
Attinenza e rilevanza dei titoli posseduti e delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca		Fino a punti 50	
Attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca		Fino a punti 50	
TOTALE		PUNTI 100	

2. Gli incarichi di ricerca sono finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor, di giovani studiosi, italiani o stranieri, in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 comma 1 del presente bando.

3. L'incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di tre anni è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli artt. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della Legge n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 11/07/1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli 11 anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non

sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Gli incarichi di ricerca sono destinati a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di 6 anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti richiesti.
5. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) i docenti e i ricercatori di ruolo, assunti a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta dal Direttore di Dipartimento ed è notificata all'interessato.

Art. 3

Importo dell'incarico di ricerca

1. In applicazione di quanto in premessa, l'importo lordo annuo dell'incarico di ricerca, comprensivo di tutti gli oneri a carico del titolare dell'incarico, è riportato all'art. 1 comma 1.
2. L'importo dell'incarico è erogato al beneficiario in rate mensili.
3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 78, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'incarico di ricerca.

Art. 4

Domande e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione,

entro le ore 12:00 del giorno 21/01/2026

per via telematica, collegandosi alla seguente pagina web:

<https://pica.cineca.it/unipv/2025-IdrDip-01-diii/>

**Si rende noto che gli uffici del Dipartimento osserveranno la chiusura
dal 24/12/2025 al 06/01/2026 compresi**

E' possibile accedere all'applicazione informatica sia tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale (scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università degli Studi di Pavia) sia Registrandosi al sistema con un indirizzo di posta elettronica oppure con gli account LOGINMIUR, REPRIS e REFEREES.

Seguendo le Linee Guida pubblicate nella procedura, il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda, allegando tutti i documenti in formato elettronico .PDF.

La domanda di ammissione potrà essere presentata solo se compilata in tutti i campi obbligatori.

Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la procedura consente di salvare i dati inseriti in modalità "bozza".

Entro la scadenza del termine è possibile ritirare la domanda inviata e presentarne una nuova sempre entro il termine di scadenza del bando. E' altresì possibile modificarla prima di aver completato la procedura di presentazione, come indicato nelle Linee Guida.

Alla scadenza del suddetto termine, la domanda di ammissione alla procedura deve essere compilata in maniera definitiva e, dopo essere stata datata, firmata e caricata nel sistema, deve essere inoltrata telematicamente; il sistema non permetterà più l'accesso e, pertanto, non saranno ammesse modifiche e/o integrazioni documentali.

Una volta presentata e caricata nel sistema la domanda datata e firmata, il candidato potrà eventualmente richiedere ad esperti italiani o stranieri il caricamento nella procedura online di una o più lettere di referenza (max 3), entro il termine perentorio di scadenza del bando; pertanto, si raccomanda, in fase di compilazione e chiusura della candidatura, di considerare i tempi tecnici di tale iter, pena l'inammissibilità delle referenze. Non sono ammesse lettere di referenza allegate direttamente alla domanda online presentata dal candidato.

Una volta presentata e caricata nel sistema la domanda datata e firmata, i candidati con disabilità e/o invalidità ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni o con diagnosi DSA ai sensi della legge 8 Ottobre 2010 n. 170 possono richiedere - compilando online una domanda a parte - ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio – se previsto nel bando - da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o struttura accreditata. Tale domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di scadenza del bando; pertanto, si raccomanda, in fase di compilazione e chiusura della candidatura, di considerare i tempi tecnici di tale iter, pena l'inammissibilità della richiesta.

La data di presentazione telematica sarà certificata dal sistema informatico mediante apposita ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail al candidato. Ad ogni domanda verrà attribuito un identificativo numerico che, unitamente al codice concorso, dovrà essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

In caso di accesso tramite SPID non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

➤ mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB di firma digitale o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere digitalmente i documenti:

o nel caso di utilizzo di smart card o di token USB di Firma Digitale si dovrà verificare la compatibilità con il dispositivo di Firma Digitale del sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

o nel caso non si disponga di dispositivi di firma digitale compatibili con il sistema ConcorsiOnLine oppure si sia Titolari di Firma remota con accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, il file .PDF generato dal sistema dovrà essere salvato sul proprio PC e, senza apportare alcuna modifica, firmato digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere caricato nel sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale/remota impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda.

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra riportate:

➤ il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento dovrà essere scansionato e caricato nel sistema.

Saranno respinte le domande di partecipazione non datate e/o non sottoscritte, fatta eccezione per quelle presentate tramite SPID per le quali non sono richieste né data né firma.

La procedura informatica potrebbe subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche. **Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unipv>**

2. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) la partecipazione al progetto di ricerca;
- b) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale se cittadino italiano, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di telefono mobile, l'indirizzo di posta elettronica, l'eventuale indirizzo PEC;
- c) il possesso del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico, conseguito in Italia o all'estero da non più di 6 anni, la votazione riportata, il titolo della tesi, il nome del relatore, nonché la data e l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma;
- d) l'eventuale/i incarico/incarichi di ricerca art. 22-ter L. 240/2010 di cui è/è stato precedentemente titolare e di non superare (compresa la durata dell'incarico di cui al presente bando) il limite massimo temporale di 3 anni, anche se stipulato/i con istituzioni differenti, salvo i casi previsti dal comma 3 del presente articolo;
- e) gli eventuali altri titoli conseguiti (diplomi di dottorato/specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.);
- f) di sostenere la prova di conoscenza della/e lingua/e di cui all'art. 1 comma 1 del presente bando;
- g) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione di cui all'art. 16 comma 2 del presente bando;
- h) di aver preso visione e compreso l'intero contenuto del bando e di accettarne le condizioni;
- i) di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti nel bando.

3. Nei casi in cui il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico sia stato conseguito presso un'Università straniera, se non è già stato dichiarato equivalente, il candidato dovrà avanzare richiesta di riconoscimento ai soli fini della partecipazione al concorso, corredata da: se titolo conseguito in Paesi comunitari: elenco degli esami sostenuti con la relativa valutazione e la durata legale del corso; se titolo conseguito in Paesi extracomunitari: certificati tradotti in lingua italiana o inglese dei titoli universitari

conseguiti, l'elenco degli esami sostenuti con la relativa valutazione e la durata legale del corso. Il candidato dovrà inoltre presentare ogni altra documentazione utile (es. Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco, ecc.) a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiarare l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.

4. I documenti devono essere prodotti secondo le modalità previste nei successivi commi 6 e 7 e, nel caso di titoli esteri, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il candidato s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione nonché della residenza, del recapito o di quant'altro dichiarato nella domanda.

6. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere allegato alcun certificato rilasciato da Pubbliche Amministrazioni. Se allegato, il documento non potrà essere preso in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.

7. Possono essere prodotti solo i titoli rilasciati da privati e/o Enti privati.

8. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:

- il proprio curriculum scientifico-professionale, debitamente datato e sottoscritto (salvo i casi di presentazione della domanda tramite SPID) in cui deve essere specificato in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati;
- le eventuali pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione, fino ad un massimo numero di contributi precisato all'art. 1 comma 1 del presente bando; in caso di superamento di tale limite, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine di inserimento nella procedura, fino a concorrenza del numero massimo stabilito;
- l'eventuale documentazione di cui al comma 3 del presente articolo e ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione;
- un documento d'identità in corso di validità e, ove richiesto, il codice fiscale italiano.

I files in formato .pdf devono essere privi di macroistruzioni e di codici eseguibili e devono avere dimensione massima di 30 MB;

9. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti dall'Università degli Studi di Pavia; gli stessi devono comunque essere allegati alla presente domanda di partecipazione.

10. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e prive dei requisiti richiesti. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal concorso.

11. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali problemi tecnici della procedura online.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il Direttore del Dipartimento nomina la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono già stati designati con delibera del Dipartimento contestualmente all'attivazione della procedura di selezione.

2. La Commissione è composta, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori, in servizio presso l'Ateneo, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei italiani e stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale e esperti di settore

appartenenti a soggetti pubblici e privati con comprovata esperienza sui temi oggetto del bando, in numero non superiore a un terzo della commissione.

3. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- b) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussista una causa obbligatoria di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
- d) abbiano il ruolo di Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
- e) abbiano il ruolo di Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

4. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nel comma 3.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. La Commissione stabilisce le modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio - se in presenza oppure in forma telematica - che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo di servizio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore di Dipartimento.

7. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Direttore di Dipartimento un'unica proroga fino a due mesi per comprovati motivi non imputabili alla Commissione.

8. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Direttore di Dipartimento provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

1. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 6

Procedure di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati attraverso l'esame dei titoli e delle pubblicazioni da parte della Commissione giudicatrice, volta a verificare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

La valutazione può essere integrata da un colloquio orale; in tale sede potrà altresì essere accertata la conoscenza della lingua/delle lingue indicate all'art. 1 comma 1 del presente bando. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.

2. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei criteri di cui all'art. 8 comma 3 del Regolamento e specificati, con i relativi punteggi, all'art. 1 comma 1 del presente bando.

3. Per la valutazione comparativa dei candidati, ciascuna Commissione dispone complessivamente di 100 punti e, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

4. I punteggi delle valutazioni dei titoli, delle esperienze e delle eventuali pubblicazioni dovranno esser resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio, se previsto. I candidati

comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi al colloquio, se questo è previsto dal bando. I candidati risultano tutti ammessi qualora il loro numero sia pari od inferiore a sei.

5. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, valido a norma di legge:

- a) carta di identità;
- b) patente di guida;
- c) passaporto.

6. La mancata presentazione all'eventuale colloquio sarà considerata come rinuncia al concorso.

5. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.

Art. 7

Formazione della graduatoria di merito

1. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100.

2. In caso di parità di punteggio, la preferenza è al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e in seconda istanza data al candidato di età anagrafica minore.

3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio della struttura. La graduatoria di merito di cui al comma 1 è pubblicata sul sito di Ateneo e all'Albo online, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

4. In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a all'invito alla stipula dell'incarico ovvero per mancata presa di servizio dello/a stesso/a, si procede al conferimento dell'incarico al candidato/a idoneo/a successivo in graduatoria.

Art. 8

Chiamata del vincitore

1. Entro 30 giorni dal decreto del Direttore di Dipartimento di approvazione atti e graduatoria, il candidato risultato vincitore è invitato a stipulare l'incarico in forma scritta.

2. Il vincitore dovrà far pervenire al competente ufficio, entro il termine perentorio indicato nell'invito, tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della documentazione prodotta. Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto della documentazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 9

Stipula dell'incarico di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca sono conferiti con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali, e sono regolati dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010. Tale incarico non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

2. Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Direttore del Dipartimento, entro 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito alla stipula del contratto. L'incarico decorre di norma dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del medesimo.

3. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

4. Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare ed inviare al competente Servizio dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa di servizio del titolare dell'incarico di ricerca.
5. I vincitori che non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto decadono dal diritto all'incarico.

Art. 10

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Il trattamento economico del titolare di incarico di ricerca è stabilito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 22-ter della legge 240/2010, dall'art. 4 comma 2 lett. i) del Regolamento, nonché del D.M. 6 agosto 2025, n. 592, su base annua al lordo percettore, nella misura indicata all'art. 1 comma 1 del presente bando.
2. La copertura finanziaria farà carico sui fondi di cui all'art. 1 comma 1 del presente bando.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Pavia ed il titolare dell'incarico di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo.
4. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
5. L'Università di Pavia garantisce idonea tutela INAIL contro gli infortuni e copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile; resta a carico dei titolari di incarichi di ricerca la copertura assicurativa per infortuni.

Art. 11

Svolgimento dell'attività di ricerca

1. Il titolare di incarico articola l'attività di collaborazione alla ricerca di concerto con il Responsabile della ricerca.
2. Il titolare di contratto di ricerca svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.
3. Qualora l'attività di ricerca prevista all'interno dell'incarico richieda lo svolgimento integrale o parziale delle attività presso un Ente convenzionato con l'Ateneo, previo accordo specifico tra le parti, tale attività si svolgerà con le modalità e nei limiti previsti dal contratto e dagli appositi accordi tra l'Università e i predetti enti convenzionati.

Art. 12

Mobilità

1. Su proposta del docente responsabile, il Direttore della struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca può autorizzare il titolare di incarico di ricerca a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.

Art. 13

Valutazione dell'attività di ricerca

1. Il titolare di incarico di ricerca, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, è tenuto a depositare presso il Dipartimento di afferenza il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione, da sottoporsi ad approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 14

Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere prorogati, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per motivate esigenze di completamento e prosecuzione dell'attività di ricerca di cui

all'incarico e/o rinnovati per motivate nuove esigenze connesse alla predetta attività di ricerca, in entrambi i casi fino alla durata complessiva di tre anni, salvo i casi in cui si debba dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA); in tal caso la durata massima consentita di tre anni può essere superata.

2. La proroga e il rinnovo dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della scadenza dell'incarico al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

4. La proroga e il rinnovo del contratto sono sottoscritti dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Direttore del Dipartimento.

Art. 15

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni, salva autorizzazione scritta del responsabile della ricerca o del direttore del dipartimento a recedere con termine inferiore a 30 giorni e comunque non inferiore a 15. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per l'incarico vengono reintegrati alle Strutture interessate.

3. È condizione risolutiva dell'incarico, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

4. Nei casi di gravi inadempienze, anche di natura disciplinare, il responsabile scientifico/tutor contesta per iscritto gli addebiti al titolare dell'incarico di ricerca. Il Consiglio di dipartimento della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte, può disporre la risoluzione del contratto.

Art. 16

Incompatibilità e ulteriori incarichi

1) Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- a) titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- b) frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

2) La titolarità dell'incarico di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3) Gli incarichi e i contratti di cui all'articolo 2 comma 3 del Regolamento non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

4) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Pavia.

5) Il titolare di incarico di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, su parere motivato del tutor dell'incarico, previa verifica che tale attività sia:

- a) compatibile e comunque non pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività prevista per l'incarico di ricerca;
- b) non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;
- c) compatibile con i vincoli contrattuali e con le regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.

6) Qualora l'attività di ricerca prevista all'interno del contratto richieda lo svolgimento integrale o parziale delle attività presso un Ente convenzionato con l'Ateneo, previo accordo specifico tra le parti, tale attività si svolgerà con le modalità e nei limiti previsti dal contratto e dagli appositi accordi tra l'Università e i predetti enti convenzionati.

1. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 17

Informazioni sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Ricerca e Formazione alla Ricerca dell'Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Il responsabile per il trattamento dei dati per l'Università è reperibile ai seguenti contatti: amministrazione-centrale@certunipv.it e privacy@unipv.it
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Università di Pavia e agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 18

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile dei procedimenti amministrativi attinenti alle singole procedure concorsuali di cui al presente bando è il Segretario di Coordinamento Dott.ssa Nicoletta GALLI - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione.

Art. 19

Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia, nonché dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di ricerca di cui in premessa.

Pavia, data del protocollo

IL DIRETTORE

Prof. Paolo DI BARBA

(Documento firmato digitalmente)